

D.L. n.311 del 28.11.2013: Istituzione dell'Agenzia Regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL LIGURIA)

Il presente disegno di legge attua quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2012 n. 48, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria nella seduta del 17 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213".

L'articolo 9 comma 5 della citata l.r. 48/2012, a sua volta, era finalizzato all'adeguamento della legislazione regionale vigente a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (c.d. decreto sulla *spending review*), convertito in legge 7 agosto 2012 n.135, che detta norme in materia di razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzia e organismi, al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative.

Appunto per garantire il perseguimento di tali finalità, ed assicurare la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e, nel contempo, il contenimento dei costi e il coordinamento nella gestione delle funzioni assegnate, con l'articolo 9 comma 5 della l.r. 48/2012 la Regione si impegnava ad istituire, con propria legge, un unico ente che accorpasse le funzioni ad oggi esercitate dall'Azienda regionale per i Servizi scolastici ed Universitari (ARSSU) e dall'Agenzia Liguria Lavoro (ALL), entrambi enti del settore regionale allargato gestori di competenze ed erogatori di servizi in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro.

Il nuovo ente che il presente disegno di legge istituisce, pertanto, nasce dalla fusione dei due attuali enti strumentali di supporto alla Regione nelle materie del lavoro (ALL) e del diritto allo studio (ARSSU).

Le competenze afferenti ai due enti oggetto di fusione rimangono pressoché invariate, risultando quindi l'ambito di azione della nuova Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro la sommatoria delle competenze degli enti soppressi.

L'intervento normativo è inoltre volto a coordinare l'azione regionale in materia che, avendo come soggetto attuatore e organismo di gestione un unico ente, sarà indirizzata a realizzare interventi interconnessi nei vari settori di attività, nell'ottica di offrire un servizio pubblico al cittadino completo e integrato nonché, ovviamente, efficiente ed efficace.

Nel perseguimento delle finalità di semplificazione amministrativa e di snellimento della struttura burocratica, è stato eliminato il Consiglio di Amministrazione di ARSSU, mantenendo altresì, per non indebolire i necessari rapporti con l'Università e con gli studenti, la Consulta regionale per il Diritto allo Studio Universitario, irrinunciabile luogo di incontro e approfondimento in materia di diritto allo studio universitario.

Inoltre, in una logica, ormai irrinunciabile, di verifica della spesa e della correttezza dell'azione amministrativa, particolare attenzione è stata posta in merito ai controlli regionali sul nuovo ente, introducendo un Piano di Attività annuale, adottato dall'Agenzia ed approvato dalla Giunta regionale, particolari atti soggetti a controllo, un potere

sostitutivo della Regione in caso di inerzia. Inoltre, oltre ad operare in attuazione della legislazione regionale in materia e della pianificazione regionale, l'ente orienterà la propria attività anche nel rispetto delle linee guida regionali, approvabili anche in relazione a particolari progetti di intervento la cui gestione potrà essere affidata all'ente stesso.

Ovviamente, nel porre mano a una modifica che vede coinvolte la totalità delle leggi regionali vigenti che intervengono sul settore dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche del lavoro e dell'occupazione, è stata colta l'occasione per adeguare la vigente normativa regionale al mutato quadro legislativo nazionale e alle disposizioni introdotte in importanti recenti accordi in seno alla Conferenza Stato-Regioni, in particolare nell'ambito dell'istruzione, della formazione superiore nonché della certificazione delle competenze, adeguando la legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), ormai in alcune sue parti non più aggiornata, alla nuova disciplina relativa all'istruzione e formazione professionale (IeFP) effettuata in sussidiarietà presso Istituti professionali di stato, alle mutate disposizioni in materia di qualifiche e diplomi, all'avvenuta attuazione a livello regionale degli Istituti tecnici Superiori. E' stata in questi settori operata pertanto una mera "manutenzione legislativa".

Per completezza, si ricorda che la legislazione regionale di riferimento in materia, attualmente in vigore, e a vario titolo "coinvolta" nella creazione del nuovo ente comprende la l.r. 8 giugno 2006 n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), la l.r. 11 maggio 2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), la l.r. 20 agosto 1998 n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e, in ultimo, la l.r. 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro).

TITOLO I – RIORDINO DEGLI ENTI REGIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI SERVIZI EDUCATIVI E DEL LAVORO

Articolo 1 (Istituzione di ARSEL Liguria)

1. In attuazione dell'articolo 9 comma 5 della legge regionale 20 dicembre 2012 n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), la presente legge regionale persegue la finalità di consentire un più efficace coordinamento nell'esercizio delle politiche regionali in materia dell'istruzione, del lavoro e del diritto allo studio nonché di assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita, a far data dal 1 gennaio 2014, l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro - ARSEL Liguria (di seguito denominata ARSEL) quale ente del settore regionale allargato, dotato di personalità giuridica di

diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale e contestualmente sono soppressi i seguenti enti:

- Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari (di seguito ARSSU), istituita con legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione);
- Agenzia Liguria Lavoro (di seguito ALL), istituita con legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro).

3. Il funzionamento di ARSEL è disciplinato da proprio regolamento interno di organizzazione.

Articolo 2 (Successione nei beni e nelle attività)

1. ARSEL, alla data di soppressione di ARSSU e di ALL, succede a titolo universale nei loro rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale dispone, in attuazione di quanto previsto al comma 1, la successione nella titolarità dei beni mobili e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
3. Gli atti adottati dalla Giunta Regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri immobiliari.

Articolo 3 (Funzioni di ARSEL)

1. ARSEL svolge le attività conferitegli dalla presente legge e dalla Giunta regionale in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro, sulla base degli atti di programmazione regionale nei settori attinenti la sua attività nonché sulla base delle direttive e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale e nei limiti dalla stessa previsti.
2. ARSEL svolge in particolare le seguenti attività:
 - a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai servizi e ai benefici di cui alla l.r. 15/2006;
 - b) collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali di diritto allo studio, anche svolgendo un ruolo di supporto per Comuni, Istituti Scolastici autonomi (ISA), studenti e famiglie;
 - c) svolge funzioni in materia di orientamento e formazione;

- d) fornisce supporto alla Regione per interventi di alta formazione, anche mediante la collaborazione e la partecipazione a bandi e progetti comunitari, nazionali e regionali;
 - e) gestisce le attività e gli interventi connessi al servizio civile regionale di cui alla l.r. 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) nonché in materia di politiche giovanili, di cui al titolo III della l.r. 9 aprile 2009 n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani);
 - f) gestisce l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 83 della l.r. 18/2009 e l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro), anche in collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro;
 - g) collabora all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2 della l.r. 18/2009;
 - h) svolge funzioni di assistenza tecnica e di monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2 del d. lgs. 469/1997 e collabora al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro;
 - i) esercita, previa convenzione con le Province, i compiti di consulenza e di assistenza tecnica nei confronti dei Centri per l'impiego;
 - j) esercita compiti di progettazione e supporto tecnico per la Regione in materia di:
 - 1) programmazione e qualificazione dei servizi per l'impiego e del lavoro nonché interventi di promozione delle attività e di documentazione;
 - 2) informazione e orientamento professionale;
 - 3) osservatorio sul mercato del lavoro;
 - 4) sistema informativo del lavoro;
 - 5) studio e progettazione per lavori per fasce deboli;
 - 6) orientamento, formazione e inserimento lavorativo di categorie svantaggiate.
3. La Giunta regionale può avvalersi di ARSEL per realizzare iniziative e progetti nelle materie di cui al comma 1 nonché per lo svolgimento di istruttorie e di procedimenti concernenti l'istruzione, le politiche formative e il lavoro, anche cofinanziate da fondi provenienti dall'Unione europea.
4. ARSEL può svolgere, nelle materie di cui al presente articolo, attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.

5. La Giunta regionale può affidare ad ARSEL lo svolgimento di ulteriori attività, anche non ricomprese nel presente articolo.

Articolo 4 (Trasferimento di personale)

1. Il personale dipendente di ARSSU e di ALL, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è trasferito ad ARSEL.
2. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.
3. Al personale di ARSEL si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.

Articolo 5 (Organi)

1. Sono organi di ARSEL:
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore dei Conti.

Articolo 6 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ente e adotta ogni atto necessario a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi da attuare, adotta il Piano di attività di cui all'articolo 12 e lo invia alla Giunta regionale per l'approvazione. Verifica la corretta ed economica gestione delle risorse nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in attuazione degli atti di pianificazione regionale nonché sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Direttore generale invia alla Giunta regionale un rapporto sull'attività dell'Agenzia relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi del Piano di attività di cui all'articolo 12.
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11 della legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione), il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza dell'Agenzia.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo ed a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.
5. Al Direttore Generale si applicano le disposizioni in vigore per i Direttori Generali della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta.
6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato, la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

Articolo 7 (Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ARSEL, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'Agenzia, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica tre anni. Può essere riconfermato una sola volta.
3. Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso onnicomprensivo delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività determinato dalla Giunta regionale.

Articolo 8 (Patrimonio e fonti di finanziamento)

1. ARSEL dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o di concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata anche al diritto allo studio universitario.
2. Le fonti di finanziamento di ARSEL sono:
 - a) finanziamento ordinario annuale della Regione;
 - b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario;
 - c) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;
 - d) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - e) proventi della gestione patrimoniale;
 - f) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;
 - g) donazioni, eredità e legati;
 - h) trasferimento dei Fondi statali;
 - i) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici affidati all'Agenzia;

- j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale e nei limiti previsti dalla legge;
- k) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere.

Articolo 9 (Bilancio economico di previsione)

1. ARSEL applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, lo schema di bilancio economico di previsione, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Lo schema, predisposto dal Direttore generale dell'Agenzia, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta.
2. ARSEL è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.
3. Al bilancio economico di previsione è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.
4. La Giunta regionale può annullare il bilancio economico di previsione entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può comunque formulare specifiche raccomandazioni.

Articolo 10 (Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.
2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è predisposto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato dal Direttore Generale dell'Agenzia alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'adozione, a pena di decadenza.
3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
4. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi allo schema approvato dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale può annullare il bilancio d'esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può comunque formulare specifiche raccomandazioni.
6. I termini di cui al comma 5 e all'articolo 9 comma 4 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza venano chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 11 (Piano di attività)

1. Sulla base della programmazione regionale dei diversi settori e delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi degli articoli 59 e 60 bis della l.r. 18/2009, ARSEL elabora e adotta il Piano annuale di attività.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene:
 - a) le linee prioritarie di intervento secondo quanto previsto nel Piano triennale regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro di cui all'articolo 56 della l.r. 18/2009;
 - b) le linee prioritarie di intervento per quanto previsto dai Piani regionali di cui agli articoli 57 e 58 della l.r. 15/2006;
 - c) le linee prioritarie di intervento relativamente a quanto disposto dal Piano d'Azione regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 30/2008;
 - d) le modalità di attuazione nonché lo svolgimento di ulteriori attività svolte su richiesta di soggetti pubblici e privati, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 3.
3. ARSEL adotta il Piano di cui al comma 1 entro il 31 ottobre per la programmazione degli interventi relativi all'anno successivo. La Giunta regionale, entro un mese, effettua le verifiche necessarie e procede all'approvazione o al rinvio, per il riesame, all'Agenzia.

Articolo 12 (Atti soggetti al controllo)

1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 9 e 10, la Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale vigente, alla programmazione regionale nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti di ARSEL:
 - a) dotazione organica dell'Agenzia;
 - b) approvazione dei contratti collettivi decentrati;
 - c) regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi;
 - d) Piano di attività di cui all'articolo 11.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal Direttore Generale dell'Agenzia alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine gli atti si intendono conformi e pertanto acquistano efficacia.
3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti ad ARSEL da parte della Giunta regionale chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni.
4. La Giunta regionale può annullare, anche d'ufficio, gli atti amministrativi illegittimi dell'Agenzia, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

Articolo 13 (Vigilanza della Giunta)

1. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell'approvazione degli atti di cui all'articolo 13, comma 1 o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un Commissario *ad acta*.
2. La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, risolve il contratto di lavoro del Direttore Generale prima della scadenza per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile, nel caso di valutazione negativa della

prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, dichiarandone la decadenza e provvedendo alla sua sostituzione o alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti dell'Agenzia, può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste agli organi dell'Agenzia.

TITOLO II – MODIFICAZIONI ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006 N.15 (NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)

Articolo 14 (Inserimento di articolo)

1. Dopo l'articolo 55 della l.r. 15/2006 è inserito il seguente:

“Articolo 55 bis (Consulta Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)

1. Al fine di garantire il necessario raccordo con l'Università degli Studi di Genova e gli studenti universitari destinatari dei servizi in materia di diritto allo studio è istituita la Consulta Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata Consulta), quale organo consultivo di ARSEL relativamente alle funzioni relative al diritto allo studio universitario.
2. La Consulta, in particolare, esprime parere obbligatorio, limitatamente a quanto attiene direttamente al diritto allo studio universitario, sui seguenti atti:
 - a) il bilancio d'esercizio;
 - b) la Carta dei Servizi;
 - c) i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici;
 - d) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici;
 - e) l'acquisizione dei beni immobili.
3. La Consulta resta in carica tre anni ed è così composta:
 - a) il Presidente, designato dal Rettore dell'Università d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale ;
 - b) due rappresentanti designati dalla Regione ;
 - c) un rappresentante dei docenti e ricercatori dell'Università scelto dal Senato accademico;

- d) un rappresentante degli studenti universitari scelto dai rappresentanti dei corsi di laurea.
- 4. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. I componenti di cui alle lettere a) e b) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta .
- 5. La Consulta è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Direttore generale o di almeno due componenti. La convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta.
- 6. Nella seduta di insediamento la Consulta approva il regolamento interno di funzionamento.
- 7. Il Direttore generale di ARSEL partecipa alle sedute della Consulta senza diritto di voto.”.

Articolo 15 (Modificazione di articoli)

- 1. Il comma 3 dell’articolo 21 della l.r. 15/2006 è sostituito dal seguente:

“3. Per l’espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Regione si avvale di ARSEL.”
- 2. All’articolo 23, comma 2 della l.r. 15/2006, le parole “o attraverso l’A.R.S.S.U.” sono sostituite dalle parole: “o attraverso ARSEL”.
- 3. Al comma 1 dell’articolo 27, al comma 2 e 3 dell’articolo 28, ai commi 4, 6 e 8 dell’articolo 30, al comma 2 dell’articolo 31, ai commi 2 e 3 dell’articolo 32, ai commi 1 e 2 dell’articolo 34, al comma 1 dell’articolo 36, ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 38, all’articolo 58 comma 2, lettera c), e comma 4 le parole “L’A.R.S.S.U.” sono sostituite dalle parole “ARSEL”.
- 4. Al comma 1 dell’articolo 29 e al comma 2 dell’articolo 33 le parole “dall’A.R.S.S.U.” sono sostituite dalle parole “da ARSEL”.
- 5. Ai commi 2 e 5 dell’articolo 30 le parole “dell’A.R.S.S.U.” sono sostituite dalle parole: “di ARSEL”.
- 6. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 15/2006 le parole “tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale” sono soppresse.
- 7. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 15/2006 è sostituita dalla seguente:

“d) la definizione dei servizi ai quali ARSEL deve provvedere;”.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009 N.18 (SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Articolo 16 (Modifica dell'articolo 4)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo di istruzione, formazione e lavoro) è aggiunta la presente:

“b bis) l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria);”.

Articolo 17 (Modifica articolo 11)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 18/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. La Regione può avvalersi di ARSEL per l'attuazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo.”.

Articolo 18 (Modifica dell'articolo 19)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 18/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Al termine del percorso formativo è rilasciato alternativamente un attestato di qualifica, di diploma professionale di tecnico di istruzione e formazione professionale, una attestazione intermedia delle competenze o un attestato di specializzazione o di frequenza, secondo le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV nonché la certificazione delle competenze ai sensi degli articoli 79 e 80.”.

Articolo 19 (Modifica dell'articolo 23)

1. La rubrica dell'articolo 23 della l.r. 18/2009 è così sostituita: “Articolo 23 (Poli formativi e poli tecnico-professionali)”.
2. Al comma 1 dell'articolo 23 le parole “Poli formativi tecnico professionali, di seguito denominati Poli formativi” sono sostituite dalle seguenti: “Poli formativi e poli tecnico professionali”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 è inserito il seguente comma:

“3 bis. I poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete e sono finalizzati a creare sinergia tra i percorsi e i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità.

I poli tecnico professionali sono istituiti con atto della Giunta regionale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 aprile 2012 n. 35.”.

Articolo 20 (Modifica dell'articolo 26)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 le parole “al secondo livello europeo” sono sostituite dalle parole “al terzo livello EQF”.

2. Al comma 6 dell'articolo 26 dopo le parole "La Regione cura" sono inserite le parole:
", anche attraverso ARSEL".

Articolo 21 (Modifica dell'articolo 27)

1. La rubrica dell'articolo 27 della l.r. 18/2009 è sostituita dalla seguente: "Articolo 27 (Programmazione delle qualifiche e dei diplomi di leFP)".
2. Il comma 1 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"1. La programmazione delle qualifiche e dei diplomi di Istruzione e Formazione professionale (leFP) è effettuata dalla Regione, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 23, sulla base dei fabbisogni professionali del territorio regionale e considerando l'offerta scolastica e formativa di istruzione e formazione professionale complessiva."
3. Al comma 4 dell'articolo 27, dopo le parole "dei possibili inserimenti lavorativi" sono aggiunte le parole "nell'ambito di quanto previsto all'articolo 28".

Articolo 22 (Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della l.r.18/2009 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28 (Offerta sussidiaria di percorsi in leFP)

1. La Regione programma l'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli Istituti Professionali di Stato (di seguito denominati IPS) al fine di integrare, ampliare e differenziare il piano dell'offerta formativa per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione realizzato dagli Organismi formativi accreditati, nell'ottica della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica. L'offerta sussidiaria presso gli IPS sostiene e garantisce sul territorio regionale l'organicità dell'offerta dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
2. La Regione definisce, nell'ambito degli Accordi con lo Stato in materia, la tipologia di riferimento per l'erogazione dell'offerta sussidiaria di percorsi di leFP, finalizzata al rilascio dei titoli di Qualifica e di Diploma negli Istituti Professionali di Stato.
3. I criteri per l'organizzazione dei percorsi di leFP erogati dagli IPS, le modalità di attivazione dei percorsi nell'anno scolastico, le misure di accompagnamento per il raccordo tra sistemi formativi, le attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi sussidiari sono oggetto di specifiche intese fra la Regione e l'Ufficio Scolastico regionale."

Articolo 23 (Modifica dell'articolo 29)

1. La rubrica dell'articolo 29 della l.r. 18/2009 è sostituita dalla seguente: "Articolo 29 (Percorsi di istruzione e formazione professionale)".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 è aggiunto il seguente comma:

- “1 bis. I percorsi di quarto anno, volti al conseguimento del diploma di tecnico di istruzione e formazione professionale, completano la filiera formativa di cui al comma 1 con finalità di specializzazione.”.
3. Al comma 2 dell'articolo 29, la parola “triennali” è sostituita dalle parole “di cui ai commi 1 e 1 bis”.
 4. Il comma 3 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:
“3. L'attuazione e la gestione amministrativa dei percorsi di cui al comma 1 è affidata a ARSEL.”.

Articolo 24 (Modifica dell'articolo 31)

1. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 18/2009 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
“a) una attestazione relativa al percorso svolto, se interrotto prima del termine, che certifichi le competenze acquisite;
b) una qualifica professionale corrispondente alla figura professionale di riferimento, rilasciata al termine dell'intero percorso, previo espletamento di un esame finale;”.

Articolo 25 (Modifica dell'articolo 34)

1. La rubrica dell'articolo 34 della l.r. 18/2009 è sostituita dalla seguente: “Articolo 34 (Istituti Tecnici Superiori)”.
2. Al comma 1 dell'articolo 34 le parole “di Centri regionali di alta formazione che possono ottenere il riconoscimento quali” sono soppresse.
3. Al comma 5 dell'articolo 34 le parole “, per ogni Centro di alta formazione e” sono soppresse.

Articolo 26 (Modifica dell'articolo 42)

1. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 18/2009 è sostituito dai seguenti commi:
“2. L'apprendimento formale si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.
3. L'apprendimento non formale è caratterizzato da una scelta intenzionale della persona e si realizza al di fuori dei sistemi indicati al comma 2 in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.”

Articolo 27 (Modifica dell'articolo 56)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 18/2009 è inserita la seguente:
"b bis. Le specifiche strategie e linee di intervento riguardanti in particolare il sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale;".

Articolo 28 (Modifica dell'articolo 59)

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 18/2009, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b bis) al coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro attribuite ad ARSEL ai sensi della vigente normativa regionale;".

Articolo 29 (Inserimento di articolo)

1. Dopo l'articolo 60 della l.r. 18/2009 è inserito il seguente:

"Articolo 60 bis (Linee guida)

1. La Giunta regionale approva linee guida per definire le modalità operative e la gestione delle azioni del Sistema educativo regionale, sia in via generale sia in relazione a particolari programmi di intervento."

Articolo 30 (Modifica dell'articolo 69)

1. Al comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 18/2009 la lettera m) è sostituita dalla seguente:
"m) il Direttore Generale dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria);".

Articolo 31 (Modifica dell'articolo 72)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 18/2009, le parole "e nell'ARSSU" sono sostituite dalle parole: "e nella Consulta regionale per il Diritto allo Studio universitario di cui all'articolo 56 della l.r. 15/2006;".

Articolo 32 (Modifica dell'articolo 79)

1. L'articolo 79 della l.r. 18/2009 è sostituito dal seguente:

"Articolo 79

(Individuazione, validazione e certificazione delle competenze)

1. Sono oggetto di individuazione, validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione Europea.

2. La Regione, in merito all'individuazione e alla validazione delle competenze e alla procedura di certificazione, assicura gli standard minimi di processo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 , n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92)."

Articolo 33 (Modifica dell'articolo 80)

1. La rubrica dell'articolo 80 della l.r. 18/2009 è così sostituita: "Articolo 80 (Riconoscimento dei titoli, delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze)".
2. Il comma 5 dell'articolo 80 è così sostituito:
"4. Nell'ambito del Sistema educativo regionale sono riconosciuti:
a) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi scolastici di istruzione professionale;
b) le certificazioni delle competenze riconosciute con il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi definiti all'interno dei percorsi della formazione professionale, dell'apprendistato e dei titoli acquisiti all'interno di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale, compresi quelli in sussidiarietà;
c) i crediti formativi acquisiti nei percorsi dell'istruzione, della formazione e dell'apprendistato, anche al fine di permettere il passaggio tra i diversi percorsi;
d) le certificazioni delle competenze e dei titoli acquisiti all'interno dei percorsi della formazione integrata superiore."

Articolo 34 (Modifica dell'articolo 81)

1. La rubrica dell'articolo 81 della l.r. 18/2009 è così sostituita:
"Articolo 81 (Standard minimi di attestazione)".
2. Il comma 1 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:
"1. Per il rilascio dell'attestazione al termine dei servizi di individuazione e validazione nonché al termine dei servizi di certificazione, la Regione assicura gli standard minimi di cui all'articolo 6 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92)."

Articolo 35 (Modifica dell'articolo 83)

1. Al comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 18/2009, le parole "presso la Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "presso ARSEL".

2. Al comma 2 dell'articolo 83, l'alinea è sostituito dal seguente:
"L'osservatorio, operando in collegamento con le Province e l'Osservatorio di cui all'articolo 18 della l.r. 30/2008, svolge le seguenti funzioni:"
3. Al comma 4 dell'articolo 83, le parole "La Regione" sono sostituite dalle parole "ARSEL".

Articolo 36 (Modifica dell'articolo 84)

1. Al comma 4 dell'articolo 84 della l.r. 18/2009, le parole "e dell'Agenzia regionale Liguria Lavoro di cui alla legge regionale 20 agosto 1998 n. 27(Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) " sono soppresse.

Articolo 37 (Modifica dell'articolo 85)

1. Al comma 4 dell'articolo 85 della l.r. 18/2009, dopo le parole "La Regione può" sono inserite le parole ", anche avvalendosi di ARSEL,".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 85 sono inseriti i seguenti commi:

"3 bis. Al fine di consentire la compiuta attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale organizza, nell'ambito del Sistema informativo regionale, apposite specifiche sezioni, tra loro interconnesse, finalizzate all'analisi, alla valutazione e al supporto delle decisioni relative agli strumenti di pianificazione. Tali sezioni sono dedicate a:

- a) istruzione, compresa l'istruzione prescolare e dell'infanzia;
- b) istruzione e formazione professionale;
- c) istruzione universitaria;
- d) formazione professionale, compresa la formazione superiore e l'educazione degli adulti;
- e) occupazione e lavoro.

3 ter. Le disposizioni specifiche relative a quanto disposto al comma 2 sono emanate con apposito regolamento regionale, sottoposto alle procedure di cui al d.lgs. 196/2003".

3 quater. L'interconnessione di cui al comma 3 bis è attuata attraverso la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti."

Articolo 38 (Modifica dell'articolo 90)

1. Al comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 18/2009, dopo le parole "qualifica" sono inserite le parole ",diploma".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 90 è inserito il seguente comma:
"6 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, approva specifiche disposizioni per la disciplina degli esami relativi ai percorsi di qualifica e diploma di Istruzione e Formazione professionale realizzati dagli organismi formativi nonché apposite linee guida per la disciplina degli esami di qualifica nell'ambito della sussidiarietà e dell'apprendistato."

CAPO III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008 N. 30 (NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO)

Articolo 39 (Modifica dell'articolo 6)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 30/2008 è sostituito dal seguente:
"3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale di ARSEL."

Articolo 40 (Modifica dell'articolo 8)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 30/2008 è sostituito dal seguente:
"4. Il Programma operativo annuale di ARSEL è coordinato con i contenuti del Piano d'Azione Regionale."

Articolo 41 (Modifica articolo 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 30/2008, le parole "con l'Agenzia Liguria Lavoro," sono sostituite dalle parole "con ARSEL,".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 30/2008 le parole "anche avvalendosi dell'Agenzia Liguria Lavoro" sono sostituite dalle parole "anche avvalendosi di ARSEL".

Articolo 42 (Modifica articolo 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2008 le parole " , avvalendosi dell'Agenzia Liguria Lavoro" sono sostituite dalle parole " , avvalendosi di ARSEL".

Articolo 43 (Modifica dell'articolo 18)

1. Al comma 7 dell'articolo 18, le parole "è affidato all'Agenzia Liguria Lavoro" sono sostituite dalle parole "è affidato ad ARSEL".

Articolo 44 (Modifica dell'articolo 19)

1. Al comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 30/2008 le parole "l'Agenzia Liguria Lavoro" sono sostituite dalle parole "ARSEL".

Articolo 45 (Modifica dell'articolo 21)

1. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 30/2008 le parole "in materia di lavoro" sono soppresse.

Articolo 46 (Modifica dell'articolo 35)

1. Al comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 30/2008 le parole da "definiti dall'articolo 11" a "integrazioni" sono sostituite dalle parole "nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale".

Articolo 47 (Modifica dell'articolo 37 e 38)

1. Al comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 30/2008 le parole "e delle Comunità Montane" sono sostituite dalle parole "e degli Enti Parco regionali e dalle Unioni di Comuni".
2. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 30/2008 le parole "e dalle Comunità montane" sono sostituite dalle parole "e dagli Enti Parco e dalle Unioni di Comuni".

Articolo 48 (Modifica dell'articolo 48)

1. Al comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 30/2008 le parole "dell'Agenzia Liguria Lavoro" sono sostituite dalle parole "dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL)".

TITOLO III - ABROGAZIONI, NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 49 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2014 a favore di ARSSU e di ALL.

Articolo 50 (Norma transitoria)

1. I Direttori Generali di ARSSU e ALL provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi dei rispettivi enti, alla data del 31 dicembre 2013
2. Gli organi degli enti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano da tale carica il 31 dicembre 2013. Dopo tale data possono compiere esclusivamente gli adempimenti connessi alla approvazione dei bilanci di chiusura, che debbono comunque essere approvati non oltre il 31 marzo 2014.
3. I Direttori di cui ai commi 1 e 2 comunicano alla Giunta Regionale le ricognizioni effettuate ai sensi del comma 1 ed in particolare entro il 31 dicembre 2013:

- a) l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura;
 - b) le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti e i rapporti giuridici in corso.
- 4. La Giunta Regionale nomina il Direttore Generale di ARSEL a decorrere dal 1 gennaio 2014.
- 5. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore Generale di ARSEL, entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giunta Regionale, adotta, sulla base delle disposizioni vigenti, il bilancio di previsione e il primo Piano di attività dell'Agenzia.

Articolo 51 (Abrogazione di norme)

- 1. Alla data di cui all'articolo 1 comma 2 sono abrogate:
 - a) il titolo IV della legge regionale 20 agosto 1998 n.27 (Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro);
 - b) il titolo IV della legge regionale 8 giugno 2006 n.15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), ad eccezione dell'articolo 54;
 - c) l'articolo 14 della l.r. 15/2006;
 - d) i commi 3, 4 e 7 dell'articolo 34 della legge regionale 11 maggio 2009 n.18 (Sistema educativo di istruzione, formazione e orientamento);
 - e) l'articolo 64 e l'articolo 74 della l.r. 18/2009;
 - f) il comma 2 dell'articolo 81 della l.r. 18/2009;
 - g) il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro);
 - h) i commi 2 e 3 dell'articolo 9 della l.r. 30/2008;
 - i) l'articolo 10 della l.r. 30/2008;
 - j) il comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 30/2008;
 - k) l'articolo 62 della l.r. 30/2008;
 - l) l'articolo 64 della l.r. 30/2008.
- 2. Nel testo della legge regionale 27/1998 ogni riferimento ad Agenzia Liguria Lavoro si intende riferito ad ARSEL.
- 3. Alla data di cui al comma 1, i riferimenti ad ARSSU e ad ALL contenuti nella vigente normativa regionale si intendono riferiti ad ARSEL.